



## UFFICIO GIUDICE DI PACE DI VICENZA

SEZIONE 1 via Ettore Gallo 24 - <http://gdp.giustizia.it>

Si comunica a:

Avv. FEDERICA DALAN  
VIA LANZA N. 40/44  
36100 VICENZA

---

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: **3131/2016** - **RITO ORDINARIO**  
*Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danno*

Giudice: **ALESSANDRINI GIOVANNA**

Depositata Sentenza Numero: **102/2020** in data : **27/02/2020**

Repertorio N. **296/2020**

Si avvisa che la sentenza viene trasmessa alla competente Agenzia delle Entrate.

Parti nel procedimento

*Attore Principale*

[REDACTED]

Difeso da:

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

*Convenuto Principale*

[REDACTED]

Difeso da:

*Convenuto Secondario*

[REDACTED]

Difeso da:

*Convenuto Secondario*

[REDACTED]

Difeso da:

FEDERICA DALAN

vedi P.Q.M. allegato



Vicenza 27/02/2020

IL CANCELLIERE

SENT. N. ... 102 / 2020  
R.G. N. ... 3131 / 2016  
CRON. N. ... 1208 / 2020  
REP. N. ... 296 / 2020



REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI VICENZA

In nome del Popolo Italiano

il Giudice di Pace di Vicenza

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3131/2016 R.G. promossa da:

[REDACTED], in persona del suo legale rappresentante [REDACTED]  
[REDACTED], con sede in [REDACTED]  
[REDACTED], rappresentata e difesa per mandato rilasciato a  
margine dell'atto di citazione dagli [REDACTED]  
[REDACTED] e [REDACTED]  
[REDACTED] ed elettivamente domiciliata in [REDACTED]  
[REDACTED]

ATTRICE

contro

[REDACTED] che si costituisce in causa con  
l'Avv. Federica Dalan (C.F. DLNFR74A72G224D) che la rappresenta e difende come  
da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta giusta procura generali alle  
liti rilasciata in Milano dal notaio [REDACTED]

rappresentanza legale di [REDACTED] come da  
mandato irrevocabile di rappresentanza allegato in calce alla comparsa di costituzione

CONVENUTA

e contro

[REDACTED], residente in [REDACTED]  
[REDACTED]

CONVENUTA CONTUMACE

IN PUNTO: Risarcimento danni da incidente stradale.

CONCLUSIONI DELL'ATTRICE: In via preliminare, rimettere la causa sul ruolo ed in istruttoria ed ammettere integralmente i mezzi istruttori e la C.T.U. richiesti da parte attrice nella propria memoria ex art. 320 c.p.c. e, all'esito di quanto sopra e comunque in ogni caso; nel merito, accertato che la responsabilità nella causazione del sinistro stradale del 23.01.2016 per cui è causa è interamente addebitabile al conducente della vettura [REDACTED] di proprietà e condotta dalla [REDACTED] - accertato che a seguito del sinistro la [REDACTED] subiva danni per complessivi Euro 3.077,61 (importo comprensivo di danno materiale del veicolo, della spesa per il noleggio di vettura sostitutiva e degli onorari legali stragiudiziali); - per l'effetto, già detratto l'acconto di Euro 2.195,61 già corrisposto, condannare i convenuti, in solido tra loro, ciascuno per il proprio titolo come per legge, al pagamento nei confronti della società attrice, in qualità di cessionaria del credito cedutole dalla sig.ra [REDACTED] della residua somma pari ad Euro 882,00 oltre interessi legali dalla data del sinistro al saldo effettivo, o comunque della diversa somma che risulterà di giustizia, comunque mantenuta nei limiti di competenza per valore del Giudice adito e nei limiti del



mentre il veicolo [REDACTED] di proprietà e condotto da [REDACTED] era assicurato con la compagnia [REDACTED]

La [REDACTED] provvedeva a far ricoverare il proprio mezzo incidentato presso la [REDACTED] al fine di far eseguire le opportune riparazioni e con scrittura privata datata 25.01.2016 cedeva irrevocabilmente alla [REDACTED] [REDACTED] il credito vantato nei confronti della compagnia assicurativa [REDACTED] a titolo di risarcimento dei danni subiti dal proprio autoveicolo ed gli accessori quali le somme dovute per la custodia, fermo tecnico, nolo auto sostitutiva e soccorso stradale.

La cessionaria del credito accettava la cessione e provvedeva a formulare nei confronti dell'assicurazione [REDACTED] la comunicazione prevista dall'art. 1264 c.c. unitamente alla richiesta di risarcimento effettuata in data 29.02.2016.

La spesa di riparazione del veicolo [REDACTED] era quantificata in Euro 2.470,11 inclusa iva come da fattura che produceva.

Il periodo necessario per la riparazione si quantifica con il nolo di auto sostitutiva per 3 giorni pari ad un importo di Euro 274,00 iva inclusa, importo incluso nella fattura che produceva.

Veniva esperito il tentativo di negoziazione assistita alla quale non aderiva la compagnia di assicurazione.

La [REDACTED] attrice ritiene dovute anche le spese legali stragiudiziali per l'attività svolta pari ad Euro 607,50 come da notula che produce.

La [REDACTED] ritiene quindi la [REDACTED] debitrice della somma complessiva di Euro 3.077,61.

La convenuta [REDACTED], pur ritualmente citata, non si costituiva in giudizio e pertanto veniva dichiarata contumace.

Si costituiva in giudizio [REDACTED], quale rappresentante processuale della Compagnia convenuta [REDACTED], in forza di mandato irrevocabile, evidenziando che la rappresentanza processuale non fa venire meno la qualità di parte sostanziale nel giudizio in capo al rappresentato e che inoltre la [REDACTED] attrice ha notificato l'intervenuta cessione a [REDACTED]

La Compagnia convenuta faceva rilevare l'intervenuto pagamento effettuato da [REDACTED] [REDACTED] in data 19.02.2016 della somma di Euro 2.195,61 pari alla somma di cui alla fattura decurtata solo dell'importo preteso per il noleggio, evidenziando che il sinistro è avvenuto in data 23.01.2016 e che il pagamento è avvenuto prima dei trenta giorni successivi e che la Carrozzeria attrice non dava atto di un pagamento che aveva ricevuto.

La Compagnia convenuta riteneva, pertanto, non dovuti gli onorari pretesi e le somme chieste per il noleggio di autovettura poiché a seguito del sinistro la proprietaria del mezzo riparato sig. [REDACTED] subiva delle lesioni di carattere temporaneo e permanente e tale condizione per la Compagnia convenuta non è compatibile con il preteso noleggio.

Parte attrice chiedeva l'estromissione dal giudizio di [REDACTED] in quanto l'azione è stata proposta nei confronti del responsabile civile e della sua compagnia di assicurazione.

██████████ ribadiva di essere processualmente legittimata a stare in giudizio ai sensi dell'art. 77 c.p.c. come attestato dall'avvenuta notifica della cessione del credito sub doc.

3.

Venivano depositate note difensive sulla questione preliminare.

La Carrozzeria attorea insisteva nella richiesta di estromissione ritenendo che nel caso di specie la Convenzione Card non rileva e non può rilevare nei rapporti tra le parti in causa.

██████████ richiamava il contenuto della pronuncia della Suprema Corte dell'11.10.2016 n. 20408 che ha confermato la piena legittimità della costituzione in rappresentanza processuale ex art. 77 c.p.c. della compagnia gestionaia del sinistro, evidenziando la sussistenza di un concreto interesse di ██████████ alla costituzione in previsione della successiva rivalsa che detta Compagnia potrà rivolgere alla compagnia del responsabile civile ██████████, per ripetere la somma indennizzata, procedura disciplinata dagli accordi (CARD) sussistenti tra le parti che prevedono le c.d. "stanze di compensazione".



La Carrozzeria attorea faceva rilevare di non aver ricevuto alcun importo a titolo di risarcimento del danno.

Con ordinanza riservata il Giudice di Pace, ritenuto di poter decidere sulla questione relativa alla richiesta di estromissione sollevata dall'attrice nei confronti di ██████████ unitamente al merito assegnava i termini per memorie ex art. 320 c.p.c.

La Carrozzeria attorea dava atto dell'avvenuto pagamento di Euro 2.195,61 che tratteneva in acconto sul maggior avere, giustificando la mancata indicazione di tale

circostanza nell'atto di citazione per un difetto di comunicazione tra il patrocinatore e la Carrozzeria attorea

Per quanto riguarda invece la contestazione delle voci di danno richieste relative agli onorari legali stragiudiziali e al noleggio della vettura sostitutiva, la Carrozzeria attorea ne confermava la debenza, per quanto riguarda la prima voce poiché la giurisprudenza maggioritaria ritiene che siano dovuti al patrocinatore, mentre per quanto riguarda il noleggio di vettura sostitutiva contestava l'eccezione di controparte, poiché le lesioni fisiche ed il noleggio non sono da porre in relazione l'una con l'altra e l'ipotetica esistenza dell'una (lesioni) non provoca l'inesistenza e la non spettanza dell'altra (noleggio), aggiungendo che nella relazione medico-legale del consulente di parte della [REDACTED] si prevedeva una invalidità temporanea al grado più grave al 75% per 10 giorni, mentre il medico fiduciario di [REDACTED] riscontrava una invalidità temporanea al 50% per 15 gg. e che il noleggio di vettura sostitutiva effettuato in favore della [REDACTED], come documentato nella lettera di noleggio è iniziato in data 09.02.2016 ed è terminato il 13.02.2016, 18 giorni dopo il sinistro (23.01.2016).

In via istruttoria la Carrozzeria attorea chiedeva l'ammissione di C.T.U. meccanica tesa a quantificare sia i danni subiti dell'autovettura [REDACTED] in occasione del sinistro del giorno 23.01.2016 per cui è causa, sia il fermo tecnico, oltre che la prova testimoniale.

[REDACTED] faceva presente che il valore della causa, a seguito del riconosciuto pagamento di Euro 2.195,61, si riduceva da Euro 3.077,61 ad Euro 882,00 (Euro 274,50 per il ristoro del noleggio ed Euro 607,50 per le competenze stragiudiziali).


Con ordinanza riservata il Giudice di Pace tenuto conto della documentazione già presente in atti riteneva non rilevanti ai fini della decisione le prove richieste dalle parti che non ammetteva e ritenuta la causa matura per la decisione invitava le parti a precisare le conclusioni e depositate le note conclusive, a seguito di discussione, tratteneva la causa in decisione.

\_\_\_000\_\_\_

Secondo quanto espresso dalla Suprema Corte con pronuncia dell'11.10.2016 n. 20408 quando le assicurazioni si sono rilasciate reciproco e irrevocabile mandato, ex art. 77 c.p.c., è lecito che la compagnia gestonaria del sinistro assuma la difesa in nome e per conto della compagnia del danneggiante in tutte le cause intentate contro di essa.

Nel caso di specie [REDACTED] ha depositato in atti quale doc. 2 il mandato irrevocabile di rappresentanza rilasciato (in data 17.04.2014) da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] a compiere ogni attività, nessuna esclusa, che si renda necessaria per la gestione e la liquidazione del danno nei sinistri rientranti nell'ambito di applicazione degli artt. 141 e 149 del Codice delle Assicurazioni, ferma restando la successiva regolazione dei rapporti economici tra imprese secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.P.R. 254/2006. Il mandato attribuisce all'impresa assicuratrice del danneggiato ("Mandataria" o "Gestionaria" il potere di agire, a seconda dei casi, in nome e per conto o solo per conto dell'impresa ("Mandante" o "Debitrice") che risulti, di volta in volta, essere assicuratrice del responsabile, sia in fase stragiudiziale sia in fase giudiziale.

Accertato quindi che [REDACTED] si è costituita in giudizio quale mandataria di [REDACTED] in forza della c.d. Convenzione Card, stipulata tra le compagnie



assicuratrici, tale costituzione, secondo quanto espresso dalla Suprema Corte con pronuncia del 28.08.2019 n. 21761, "appare pienamente legittima alla luce della recente giurisprudenza di questa Corte, la quale ha anche escluso che un mandato di questo tipo possa essere ritenuto nullo per illiceità della causa ex art. 1343 c.c., in quanto volto ad eliminare la facoltà concessa al danneggiato di agire direttamente contro l'assicuratore del responsabile civile. Infatti nell'ambito delle diverse procedure di risarcimento regolate dal D.Lgs. n. 209 del 2005, è ben possibile che la compagnia di assicurazione del danneggiato si costituisca in giudizio quale rappresentante volontaria di quella del danneggiante sulla base del mandato da quest'ultima conferitole, senza che ciò pregiudichi il diritto del danneggiato di scegliere il soggetto nei cui confronti fare valere la propria pretesa e fermo restando che gli effetti di una eventuale pronuncia si producono soltanto nella sfera giuridica della mandante (Cass. civ. Sez. III, ord. 11-12-2018, n. 31965; Cass. civ. Sez. III, 11-10-2016 n. 20408).

La Compagnia mandataria agisce a tutela di un diritto della mandante e non in proprio. Pertanto, le conseguenze di un'eventuale sentenza di condanna si produrranno solo nella sfera giuridica della mandante.

Non si può quindi ritenere che la costituzione nel processo della mandataria, compagnia del danneggiato, pregiudichi il diritto del medesimo (individuato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 180/2009) di scegliere il soggetto nei confronti del quale far valere la sua pretesa, in quanto la pronuncia di condanna spiega comunque i suoi effetti nei confronti del soggetto individuato dal danneggiato."

La richiesta di estromissione formulata da parte della [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] deve essere pertanto rigettata.

Passando all'esame del merito della domanda attorea e non essendovi contestazioni sulla responsabilità per la causazione del sinistro da attribuire in via esclusiva alla convenuta [REDACTED] si procede alla disamina delle voci di danno in contestazione tra le parti.

Per quanto riguarda il costo per il noleggio di auto sostitutiva richiesta per un importo di Euro 274,50, occorre considerare l'esistenza di diversi orientamenti di legittimità, tra i quali, tuttavia, merita condivisione quello confermato anche da pronunce più recenti, secondo il quale "Il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo" (cfr. Cass. civ. 20620/2015 e Cass. civ. 13718/2017).

Nel caso di specie, la Carrozzeria attorea ha prodotto in atti il doc. 8 – lettera di noleggio, sottoscritta dalla danneggiata sig.ra [REDACTED] per consegna e restituzione veicolo [REDACTED] rispettivamente in data 09.02.2016 sino al 13.02.2016.

Il costo per il noleggio è inserito nella fattura n. 596 del 12.07.2017 ed è pari ad Euro 225,00 (senza iva) ma non risulta pagato.

Ricapitolando, quindi, risulta provato in atti il danneggiamento dell'auto della cedente e la sua indisponibilità e le riparazioni di cui ha necessitato ed il tempo che le stesse hanno richiesto (18,00 ore circa).

Non risulta provato, perché del tutto omesso nella lettera di noleggio prodotta, il numero di chilometri percorsi dalla vettura noleggiata ( [REDACTED] ) a partire dalla data di consegna del veicolo (09.02.2016) sino a quello della sua restituzione (13.02.2016), così come non risulta provato l'esborso relativo a detta voce di danno da parte della cedente.

Le prove richieste da parte attrice nella memoria depositata il 17.07.2017 sono da ritenersi irrilevanti ai fini del presente giudizio in considerazione della loro genericità, in assenza di riscontri univoci ed oggettivi di quanto in esse indicato, in riferimento all'effettivo utilizzo del veicolo sostitutivo da parte della cedente e al pagamento del relativo importo sulla base degli atti prodotti.

Tenuto conto di quanto sopra, quindi, tale voce di danno non può essere liquidata.

Per quanto riguarda da ultimo le spese per l'assistenza legale nella fase stragiudiziale si richiama il contenuto della recente pronuncia delle Sezioni Unite (Sentenza n. 16990 del 10/07/2017), per la quale le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali.

In considerazione di ciò, "la loro utilità, in funzione della possibilità di porle a carico del danneggiante, deve essere valutata "ex ante", avuto riguardo a quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito del futuro giudizio, e sulla base delle prove dedotte dal danneggiato, cui compete l'onere di dimostrare di avere effettivamente sopportato il relativo esborso". (Cass., Sez. Sesta, Ordinanza n. 6422 del 13/03/2017).

Nella specie, non solo l'attore non ha fornito prova dell'esborso ma neppure prova dell'utilità, posto che l'attività svolta non ha consentito di evitare il giudizio né ha assicurato "una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità" (così Cass., Sez. Terza, Sentenza n. 9548 del 13/04/2017).

L'attività stragiudiziale svolta dal legale è da ritenersi, nel caso di specie, sostanzialmente superflua, sul presupposto che l'attore nella sua qualità di titolare della Carrozzeria attorea disponeva delle competenze tecniche necessarie ad interloquire con l'assicurazione, considerato che l'obbligo risarcitorio non era contestato dall'assicurazione nell'an, ma solo, parzialmente, nel quantum, sulla base di rilievi di ordine economico più che giuridico, certo alla portata della società ricorrente.

Alla luce di tutto quanto sopra espresso, dunque, anche detta voce di danno non può trovare accoglimento.

Dato atto, quindi, che [REDACTED] ha provveduto al pagamento alla Carrozzeria attrice a titolo di risarcimento per equivalente del veicolo [REDACTED] l'importo di Euro 2.195,61 anticipatamente alla proposizione del giudizio (pagamento avvenuto a mezzo bonifico in data 22.02.2016 – doc. 6 fascicolo convenuta mentre la notifica dell'atto di citazione è intervenuta solo in data 06.06.2016).

Tenuto conto che le ulteriori voci di danno per noleggio vettura sostitutiva e spese legali nella fase stragiudiziale non possono essere riconosciute per i motivi sopra esposti.

La domanda attorea va pertanto rigettata.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo secondo la previsione del D.M. 55/2014.

P.Q.M.


Il Giudice di Pace di Vicenza sottoscritto, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, respinta ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così dispone:

- rigetta la domanda formulata dall'attrice;
- conseguentemente condanna l'attrice al pagamento a favore della convenuta delle spese del presente procedimento che vengono liquidate complessivamente in Euro 650,00.- per compenso oltre al rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.

Così deciso in Vicenza, 19.02.2020

Il Giudice di Pace

Avv. Giovanna Alessandrini



Depositato in cancelleria

27 FEB 2020

Il Cancelliere  
Silvia Masoni

